



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III QUATER

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI (DA VALERE ANCHE COME RICORSO AUTONOMO) AL

RICORSO N. 14634/2022

PER

UROMED S.R.L. (P. IVA: 01129030423), con sede ad Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro 24/L, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante p.t. Sig. Marco Polito (C.F.: PLTMRC61E29G653B), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pianesi (C.F.: PNSLGU75A23E783M – PEC: luigi.pianesi@pec-ordineavvocatiancona.it), elettivamente domiciliata presso il Suo Studio ad Ancona, Via Marsala n. 12 (fax n. 0719252117) e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC: luigi.pianesi@pec-ordineavvocatiancona.it, in virtù di delega posta su foglio separato allegata al presente ricorso,

CONTRO

REGIONE UMBRIA (C.F. 80000130544), con sede legale in (06121) Perugia (PG), Corso Vannucci n. 96, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Lungotevere Ripa n. 1 (C.F.: 80242250589), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, via XX settembre n. 97 (C.F.: 80415740580), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, anche in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con sede legale in (00186) Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna,

370 (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00187) Roma, Via della Stamperia 8, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00185) Roma, Via Parigi n. 11;

E

REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), con sede legale in (67100) L'Aquila (AQ), Palazzo I Silone, Via L. da Vinci n. 6, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE BASILICATA (C.F. 80002950766 – P.IVA 00949000764), con sede legale in (85100) Potenza (PZ), Via Vincenzo Verrastro n. 4, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE CALABRIA (P.IVA 02205340793), con sede legale in (88100) Germaneto (CZ) c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), con sede legale in (80132) Napoli (NA), Via S. Lucia N. 81, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (C.F. 80062590379), con sede legale in (40127) Bologna (BO), Via A. Moro n. 52, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F. 80014930327 – P.IVA 00526040324), con sede legale in (34121) Trieste (TS), Piazza Unità d'Italia n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE LAZIO (C.F. 80143490581), con sede legale in (00147) Roma (RM), Via C. Colombo n. 212, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE LIGURIA (C.F. 00849050109), con sede legale in (16121) Genova (GE),
Via Fieschi n. 15, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), con sede legale in (20124) Milano
(MI), Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente della Giunta
regionale *pro tempore*;

REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420 – P.IVA 00481070423), con sede legale in
(60125) Ancona (AN), Via Gentile da Fabriano n. 9, in persona del Presidente della
Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE MOLISE (C.F. 00169440708), con sede legale in (86100) Campobasso
(CB), Via Genova n. 11, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016 – P.IVA 02843860012), con sede legale
in (10122) Torino (TO), Piazza Castello n. 165, in persona del Presidente della
Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), con sede legale in (70121) Bari (BA),
Lungomare N. Sauro n. 33, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro
tempore*;

REGIONE SARDEGNA (C.F. 80002870923 – P.IVA 03072820925), con sede legale
in (09123) Cagliari (CA), Viale Trento n. 69, in persona del Presidente della Giunta
regionale *pro tempore*;

REGIONE SICILIA (C.F. 80012000826), con sede legale in (90129) Palermo (PA),
Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza n. 21, in persona del Presidente della
Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE TOSCANA (C.F. e P.IVA 01386030488), con sede legale in (50122)
Firenze (FI), Piazza Duomo n. 10, in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore;

REGIONE VALLE D'AOSTA (C.F. 80002270074), con sede legale in (11100) Aosta
(AO), Piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro
tempore*;

REGIONE VENETO (C.F. 80007580279 – P.IVA 02392630279), con sede legale in (30123) Venezia (VE), Palazzo Babi - Dorsoduro n. 3901, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F. 00337460224), con sede legale in (38122) Trento (TN), Piazza Dante n. 15, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE (C.F. 00390090215), con sede legale in (39100) Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnano n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – USL UMBRIA 1 (C.F.: 03301860544) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via G. Guerra n. 21 - 06127 Perugia (PG);

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – USL UMBRIA 2 (C.F.: 01499590550), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viale Bramante n. 37, 05100 Terni (TR);

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, (C.F.: 02101050546), in persona del legale rappresentante p.t., con sede presso l'Ospedale S. Maria della Misericordia, S. Andrea delle Fratte – 06156 Perugia (PG);

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA – TERNI, (C.F.: 00679270553), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viale Tristano di Joannuccio – 05100 Terni (TR);

COOK ITALIA S.R.L. (P.IVA 00847380961), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Galileo Galilei 32 - Nova Milanese (MB).

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA RIMESIONE DELLE QUESTIONI ESPOSTE NEI MOTIVI DI RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA, DEI

SEGUENTI ATTI:

1) Determinazione direttoriale n. 8812 del 22/8/2025 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Umbria in data pari data, e dei relativi allegati (*doc. 1u1*);

OLTRE AI SEGUENTI ATTI GIÀ IMPUGNATI CON I PRECEDENTI MOTIVI AGGIUNTI

1) Determinazione direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria in data 14/12/2022, e dei relativi allegati (*doc. 1u*);

NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA

2) della DGR dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 n. 1118 del 14/11/2022 (*non conosciuta*);

3) della DGR dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 n. 1773 del 15/11/2022 (*non conosciuta*);

4) della DGR dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 366 del 11/11/2022 (*non conosciuta*);

5) della DGR dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni n. 145 del 10/11/2022 (*doc. 2u*);

OLTRE CHE DEI SEGUENTI ATTI, GIÀ IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE

a) Decreto del Ministro della Salute e relativi allegati, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 216 del 15 settembre 2022 (*doc. 1*);

b) Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 con cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (*doc. 2*);

NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA

c) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016;

d) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016;

e) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413;

- f) dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019 rep. atti n. 181/CSR e n. 182/CSR (*doc. 3-4*);
- g) degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022;
- h) degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022;
- i) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

Con il ricorso principale, notificato in data 14/11/2022, è stata proposta impugnazione degli atti indicati in epigrafe: i motivi di ricorso sono da intendersi qui ribaditi e trascritti in ossequio al principio di sinteticità.

Con i primi motivi aggiunti, notificati in data 10/2/2023, è stata, poi, impugnata la Determinazione direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, con la quale è stato determinato l'importo dovuto dalle singole aziende a titolo di payback dispositivi medici: l'importo complessivamente richiesto alla Uromed è di € 19.293,87 per l'anno 2015, € 21.461,32 per l'anno 2016, € 33.367,02 per l'anno 2017, € 39.480,42 per l'anno 2018, per un totale di € 113.602,63.

Con l'odierna Determinazione direttoriale n. 8812 del 22/8/2025 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, in applicazione del comma 1 dell'art. 7 del D.L. del 30/06/2025 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118, l'importo richiesto alla Uromed s.r.l. (ed alle altre aziende) viene rideterminato in misura pari al 25% dell'importo originariamente richiesto e dunque, nel caso della ricorrente, in € 28.400,66.

Anche tale ultima richiesta è illegittima, in quanto afflitta dai medesimi vizi di illegittimità propri e in via derivata denunciati nei confronti dei precedenti atti impugnati.

Il nuovo provvedimento, infatti, non ha in alcun modo sanato le illegittimità rilevate in relazione alla Determinazione direttoriale n. 13106/2022, rivelandosi illegittimo negli stessi termini

DIRITTO

I) a) Illegittimità propria per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter, co. 8 ratione temporis vigente d.l. 78/2015 - violazione e falsa applicazione degli art. 97 e 117, comma 2, lett. m) Cost. – dell’art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (C.D.F.U.E.) – degli artt. 3, 6, 7, 10 e 29 comma 2 bis l. 241/1990 – violazione della circolare congiunta del Ministero Salute e del MEF n. 7435 del 17 marzo 2020 - violazione dei diritti di partecipazione al procedimento delle aziende - violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione – travisamento dei fatti ed erroneità nei presupposti; b) Illegittimità derivata

I.a) Muovendo dall’esame della Determinazione direttoriale n. 13106/2022 e dagli atti degli enti del Servizio Sanitario Regionale (indicati in epigrafe ai numeri da 2 a 5), occorre nuovamente rilevare, in primo luogo, che essa e le determine presupposte sono affette da vizi propri.

I.a.1) Ed infatti, detti atti sono stati adottati in spregio ai principi del contraddittorio e della partecipazione procedimentali.

Va, infatti, rilevato che nessuna comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata alla Uromed, né questa è stata in altro modo messa in condizione di poter partecipare al procedimento medesimo e di formulare osservazioni o produrre documenti: ciò sia con riferimento alla Determina direttoriale n. 13106/2022, sia con riferimento agli atti degli enti del servizio sanitario regionale da essa richiamati.

La Determinazione direttoriale n. 13106/2022, cioè, è stata pubblicata senza alcun preavviso o comunicazione, né è mai stato comunicato l'avvio del procedimento da parte delle USL 1 e 2 e delle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni: la pubblicazione della Determinazione direttoriale n. 13106/2022 è così avvenuta quando ormai non era più possibile alcun apporto partecipativo da parte della Uromed, che non ha che potuto prenderne atto, senza aver avuto la possibilità di incidere sul suo contenuto né in senso collaborativo, né in senso difensivo.

Ciò in piena violazione delle norme poste dagli artt. 1, 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990.

Ed è appena il caso di rilevare, sul punto, che le pretese procedimentali e specialmente la partecipazione procedimentale attengono ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) Cost. ai sensi dell'art. 29, comma 2 *bis* della medesima l. n. 241/1990 (norma altrettanto violata).

Violato è, altresì, sotto questi profili, il diritto ad una buona amministrazione riconosciuto dall'art. 41 C.D.F.U.E., che, in particolare al comma 2 lett. a), afferma il diritto di ogni persona *“di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio”*.

Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, in cui la Uromed non è stata in alcun modo resa edotta, informata, coinvolta o messa in condizione di partecipare al procedimento che ha condotto alla Determinazione direttoriale n. 13106/2022 o agli atti degli enti del servizio sanitario regionale posti a sua base.

Sotto questi profili si è affermato e si torna ad affermare che la Determinazione direttoriale n. 13106/2022 è, dunque, illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria.

A tali profili di illegittimità non ha posto alcun modo rimedio la pubblicazione della Determinazione direttoriale n. 8812/2025, che muovendo dall'importo originariamente indicato – ma determinato in violazione delle regole di

partecipazione procedimentale e del contraddittorio – ha applicato ad esso la riduzione del 25%.

Anche tale atto è stato adottato al di fuori di ogni schema partecipativo e in violazione delle regole procedimentali più volte richiamate.

Ciò non può che comportare l'illegittimità, oltre che della Determinazione direttoriale n. 13106/2022, anche della Determinazione direttoriale n. 8812/2025 e del nuovo elenco ad essa allegato per i medesimi motivi appena esposti.

I.a.2) A ulteriore conforto di quanto appena sostenuto, si rileva che, se si fosse consentito di accedere agli atti istruttori prima dell'adozione della Determinazione direttoriale n. 13106/2022 e degli atti successivi, la UROMED avrebbe ben potuto quanto meno rilevare ed evidenziare gli errori nell'individuazione degli importi dovuti, che sono stati, al contrario, rilevati solo ad adozione del decreto avvenuta e che fondano anch'essi un profilo di illegittimità degli atti regionali qui gravati.

Come risulta dall'esame delle fatture emesse nel corso degli anni 2015-2018, la Regione Umbria ha commesso evidenti errori nell'indicare gli importi dovuti e conseguentemente risulta del tutto errato l'importo richiesto alla UROMED.

Ed infatti risultano inclusi importi correlati a forniture che non possono essere qualificate Dispositivi medici ricompresi nel *payback*: si depositano le fatture erroneamente conteggiate precedute da un elenco per ciascun ente del servizio sanitario regionale con evidenziate in giallo le fatture corrette (*docc. 2u1, 3u1, 4u1, 5u1*), dalle quali emerge che sono state erroneamente incluse forniture di beni ad utilizzo pluriennale, servizi di riparazione, container pluriuso.

Più in particolare e salvo errori e/o omissioni, come risulta dal riepilogo che si deposita (*doc. 6.u1*):

- per il 2015 a fronte di fatture per un importo complessivo, indicato dalla Regione Umbria, di € 124.062,18 ed una quota di ripiano pari ad € 19.293,87 sono state individuate fatture riferite a forniture o prestazioni effettivamente sottoponibili al *payback* per complessivi € 47.640,93: anche applicando la medesima aliquota

l'importo corretto a titolo di payback sarebbe stato di € 7.384,85, su cui calcolare il 25% per un totale di € 1.846,21;

- per il 2016 a fronte di fatture per un importo complessivo, indicato dalla Regione Umbria, di € 120.605,05 ed una quota di ripiano pari ad € 21.461,63 sono state individuate fatture riferite a forniture o prestazioni effettivamente sottoponibili al payback per complessivi € 50.788,56: anche applicando la medesima aliquota l'importo corretto a titolo di payback sarebbe stato di € 9.075,33, su cui calcolare il 25% per un totale di € 2.268,96;

- per il 2017 a fronte di fatture per un importo complessivo, indicato dalla Regione Umbria, di € 166.002,71 ed una quota di ripiano pari ad € 33.367,02 sono state individuate fatture riferite a forniture o prestazioni effettivamente sottoponibili al payback per complessivi € 47.931,34: anche applicando la medesima aliquota l'importo corretto a titolo di payback sarebbe stato di € 9.721,67, su cui calcolare il 25% per un totale di € 2.430,42;

- per il 2018 a fronte di fatture per un importo complessivo, indicato dalla Regione Marche, di € 188.526,51 ed una quota di ripiano pari ad € 39.480,42 sono state individuate fatture riferite a forniture o prestazioni effettivamente sottoponibili al payback per complessivi € 89.961,58: anche applicando la medesima aliquota l'importo corretto a titolo di payback sarebbe stato di € 18.769,37, su cui calcolare il 25% per un totale di € 4.692,43.

Il che vuol dire che, se l'istruttoria fosse stata correttamente svolta (in contraddittorio con la ricorrente), l'importo richiesto sarebbe stato assai diverso: ad oggi, a fronte dell'importo indicato erroneamente dalla Regione in € 28.400,66, l'importo corretto sarebbe, salvo errori e applicando per simulazione le medesime aliquote di ripiano, di € 11.238,02.

Ciò conferma e dimostra concretamente quanto affermato al punto precedente circa la sussistenza dei vizi procedimentali ivi rilevati: si rende necessario, allora, l'annullamento degli atti regionali impugnati in parte qua e

procedere alla ripetizione del procedimento di determinazione dell'importo dovuto dalla Uromed, rispettando il contraddittorio e i diritti partecipativi di quest'ultima.

I.a.3) Quanto sin qui esposto, peraltro, fonda un autonomo profilo di illegittimità per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione di legge, oltre che per violazione della circolare congiunta del Ministero Salute e del MEF n. 7435 del 17 marzo 2020, che, se pur riferita al 2019, indica principi contabilistici generali (se ritenuta inapplicabile, al contrario, sconta i profili di illegittimità di cui si è detto).

Ferma, cioè, la censura di illegittimità (costituzionale, unionale e amministrativa) dell'istituto del *payback* per tutto quanto si è detto nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, nella denegata ipotesi di conferma di detto istituto i provvedimenti regionali impugnati non potranno che essere dichiarati illegittimi nella parte in cui indicano a carico della Uromed un importo del tutto errato nei termini sopra descritti e conseguentemente l'importo da porre a carico della Uromed andrà accertato e rideterminato come sopra indicato: in tal senso si avanza anche espressa domanda di accertamento dell'effettivo importo dovuto alla Regione Umbria a titolo di *payback* dalla Uromed s.r.l..

I.a.4) La Determinazione direttoriale n. 8812/2025, in ogni caso, è illegittima in via derivata dall'illegittimità della Determinazione direttoriale n. 13106/2022, nei confronti della quale restano ferme tutte le ragioni di illegittimità già sollevate nei precedenti motivi aggiunti.

I.b) La Determinazione direttoriale è, comunque, illegittima in via derivata dall'illegittimità costituzionale e unionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e degli atti ministeriali attuativi impugnati per tutte le ragioni esposte nei motivi del ricorso principale, sopra riportati e che qui si richiamano e ribadiscono.

Si tratta, invero, di atto attuativo che in dette norme e nei decreti ministeriali impugnati trova il suo indefettibile presupposto e la loro illegittimità comporta l'assenza di una valida base giuridica a fondamento degli atti regionali.

In tal senso si avanza qui espresso motivo di impugnazione, rinviando ai predetti motivi per lo svolgimento delle relative censure.

Tutto ciò premesso, con ogni più ampia riserva e salvezza, anche istruttoria e di presentazione di ulteriori motivi aggiunti e di domanda di risarcimento del danno, così

SI CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. del Lazio adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti annullare gli atti impugnati, anche *in parte qua*, con ogni conseguente statuizione, nonché accertare l'effettivo importo dovuto alla Regione Umbria a titolo di *payback* dalla Uromed s.r.l., il tutto eventualmente previa disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella europea ovvero, in via subordinata, previa sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE per le ragioni esposte in narrativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si deposita copia dei documenti indicati nel testo e nel separato elenco.

Il valore della causa di cui ai presenti motivi aggiunti è di € 28.400,66; il contributo unificato è pari ad € 650,00.

Ancona-Roma, 29/10/2025

Avv. Luigi Pianesi